

Prot. 20112
24.05.2023

**ACCORDO INTEGRATIVO CCNL Acqua Gas –
Indennità di funzione direttive di coordinamento e/o deleghe assegnate livelli 7° e 8°**

Premesso

- che in seno alla società vi sono delle figure lavorative inquadrare ai livelli 7°, 8° del vigente CCNL Acqua e Gas;

Considerato

- che l'art. 27 del CCNL Gas Acqua ultimo comma "Prestazioni oltre il normale orario di lavoro" (lavoro straordinario) esclude il personale inquadrato ai livelli 7°, 8° dalle previsioni contrattuali per la remunerazione delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, trattandosi di lavoratori "la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere predeterminata dai lavoratori stessi" e non ponendo, quindi, limiti massimi alla durata dell'orario di lavoro con eccezione del solo limite posto a tutela dell'integrità psicofisica della persona.

Atteso

- che taluni dipendenti come sopra inquadrati e le OO. SS. hanno avanzato richiesta di riconoscimento di indennità di funzioni e più segnatamente il riconoscimento delle indennità di cui all'accordo collettivo in favore dei Responsabili del 17/03/2022;
- che è stato richiesto al Prof. Avv. Antonino Longo, consulente giuslavorista della società, di rassegnare parere legale in ordine:
 - a) alla fondatezza delle richieste avanzate dai lavoratori istanti analizzando i profili giuridici delle questioni sottese alle loro domande;
 - b) alla verifica di eventuali e potenziali richieste di altri lavoratori che ricoprono lo stesso inquadramento contrattuale;
 - c) all'accertamento della sussistenza dei presupposti di applicazione dell'indennità di funzione a quei lavoratori inquadrati ai livelli 7° e 8° del CCNL che, pur non ricoprendo il ruolo di Responsabili, svolgono funzioni direttive, di coordinamento ovvero funzioni specifiche delegate;
 - d) all'analisi giuridica, in caso di non applicazione dell'indennità di funzione, in ordine alla possibilità che i lavoratori possano avanzare, anche giudizialmente, richiesta di applicazione dell'indennità di che trattasi in esclusiva connessione all'inquadramento ai livelli 7° e 8° ai sensi del vigente CCNL Gas-Acqua;
- che col predetto parere è stato argomentato che l'indennità di funzione, per come riconosciuta con l'accordo sottoscritto da Sidra in data 17/03/2022, non spetta ai dipendenti inquadrati nei livelli 7° e 8°, dal momento che l'erogazione della predetta indennità è stata riconosciuta esclusivamente in favore di quei dipendenti che svolgono l'incarico di responsabile dei area Aziendale;



- che, tuttavia, nel predetto parere il consulente Prof. Avv. Antonino Longo mette in evidenza la circostanza che, in favore dei lavoratori inquadrati ai livelli 7° e 8°, al fine di riconoscerne comunque la preminenza delle mansioni e delle funzioni svolte rispetto ad altri dipendenti, nonché al fine di compensarne adeguatamente l'eventuale maggiore impegno orario, potrebbe essere prevista, tramite sottoscrizione di altro e diverso accordo collettivo integrativo, l'erogazione di una indennità correlata allo svolgimento di un particolare e rilevante incarico "direttivo" o di "coordinamento" o correlata al conferimento di una specifica funzione delegata, di importo comunque minore a quella già prevista per i Responsabili di Area.

Preso atto

che dalla ricognizione del personale effettuata risultano i seguenti lavoratori svolgenti funzioni direttive e di coordinamento e/o con specifiche funzioni delegate:

L'anno 2023, il giorno 11.11.23 del mese di Novembre
G.Vagliasindi, 53

Tra

SIDRA SpA rappresentata dal Presidente pro-tempore Prof. Fabio Fatuzzo

e

i sig.ri dipendenti

CCNL (livelli 7°- 8°),

inquadri nelle funzioni direttive del

Premesso quanto sopra, le Parti stipulano il seguente:

ACCORDO

Art.1) - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo senza le quali non si sarebbe addivenuti alla sottoscrizione del medesimo.

Art.2) - INDENNITÀ DI FUNZIONE

L'indennità di funzione per i lavoratori sopra citati in relazione alle funzioni loro assegnate ed in perduranza delle medesime, inquadrati ai livelli 7°/8° del CCNL Gas Acqua, verrà riconosciuta nella misura di € 6.500,00 lordi annui quale maggiore impegno temporale in forza delle funzioni di coordinamento e/o delegate di cui segnatamente sopra descritte, da corrispondersi in 12 mensilità.

Art.3) - ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente accordo

- Migliorie contrattuali secondo quanto stabilito dal CCNL;
- Indennità e compensi relativi ad incarichi assunti nell'ambito di specifici "Progetti Aziendali" che coinvolgono una platea più ampia di personale aziendale;
- Indennità e compensi afferenti ulteriori incarichi e/o attività disciplinate dal CCNL e/o dalle normative vigenti in materia.

Art. 4) - RAPPORTI CON INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ E ALTRE EROGAZIONI

L'applicazione ed erogazione dell'indennità di funzione di cui al presente accordo assorbe e sostituisce integralmente l'indennità di reperibilità, laddove applicata ed applicabile.

Art. 6) - DURATA

Il presente accordo avrà validità ed efficacia biennale, in perduranza delle funzioni come sopra assegnate, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, senza possibilità di rinnovo tacito.

Alla scadenza le parti si impegnano a ricontrattare l'accordo.

I LAVORATORI



L'AZIENDA

